



**CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

**SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE  
ED ASSISTENZA ORGANI STATUTARI E DI GARANZIA**

**Vademecum  
per  
le elezioni regionali  
2010**

Gennaio 2010

**CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

**Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi Statutari e di Garanzia**

*Dirigente Franco Rizzo*

*Lo studio è stato predisposto al fine di concorrere al migliore svolgimento delle funzioni dei Consiglieri regionali con un documento relativo alle elezioni regionali del 2010.*

*I dossier del Settore Studi, documentazione ed Assistenza Organi Statutari e di Garanzia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi consiliari e dei Consiglieri regionali.*

*Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.*

## INDICE

<b>1. Le elezioni regionali 2010 in Liguria</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>2. Le tappe verso le elezioni regionali</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>3. La presentazione delle liste. Liste regionali</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>4. La presentazione delle liste. Liste provinciali</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>5. La propaganda elettorale</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>6. Raccolta fondi per il finanziamento della campagna elettorale e mandatario elettorale</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>7. Adempimenti Post-Elettorali</b>	<b>Pag. 16</b>
<b>8. Lo scadenziario elettorale</b>	<b>Pag. 18</b>
<b>9. Normativa. Rinvio a documentazione trasmessa su file:</b>	
1. Ministero dell'Interno – <b>Le leggi elettorali</b> - anno 2008;	
2. Ministero dell'Interno – Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario <b>“Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature”</b> – Roma Istituto poligrafico della Zecca 2006	
3. dossier di studio n. 35 <b>Disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale</b>	<b>Pag. 20</b>

## Le elezioni regionali 2010 in Liguria

Lo **Statuto regionale della Liguria**, approvato con legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 e modificato con la legge statutaria 5 ottobre 2007 n.1, ha introdotto nell'ordinamento diverse nuove disposizioni sull'organizzazione dell'ente ed incidenti in materia elettorale.

Dette disposizioni sono contenute, seguendo un ordine cronologico, negli articoli 14, 15 e 37, comma 1, lettera h).

L'articolo 14 dello Statuto è relativo al sistema di elezione regionale. Con una espressa riserva di legge regionale, al comma 1, è previsto che *“la legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità”*. Al comma 2 è stabilito che *“il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale”*. Il comma 3, infine, dispone che *“la legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali”*. E' così prevista una maggioranza particolarmente qualificata (e una “legge rinforzata”) per l'approvazione della legge elettorale regionale.

La legge elettorale regionale non è stata approvata nel corso della legislatura dal Consiglio regionale e restano, pertanto, in vigore, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, “le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali”.

L'articolo 15 dello Statuto disciplina la composizione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, prevedendo, al comma 2, che *“l'Assemblea Legislativa è composta da non più di cinquanta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta”*.

L'articolo 37 dello Statuto, infine, al comma 1, lettera h), statuisce che *“il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge”*.

Il procedimento elettorale è disciplinato dalle disposizioni di legge ordinaria statale vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

Il presente documento fa riferimento ad un Consiglio regionale Assemblea legislativa composto di 40 consiglieri, salvo gli eventuali seggi aggiuntivi di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1968 come modificato dalla legge n. 43 del 1995.

## Le tappe verso le elezioni regionali

I seggi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono così assegnati:  
80 per cento (quattro quinti) sulla base di liste provinciali concorrenti, con metodo proporzionale (Legge 108/68);  
20 per cento (un quinto) sulla base di liste regionali concorrenti, con sistema maggioritario (Legge 43/95).

Con due decreti nella medesima data sono:

- convocati i comizi elettorali;
- determinati e assegnati i seggi (80 per cento a sistema proporzionale) alle quattro circoscrizioni provinciali sulla base del censimento della popolazione.

**Come si vota:** l'elettore in un unico turno elettorale riceve una sola scheda e può esprimere due voti, uno su liste provinciali concorrenti sul lato sinistro (all'interno delle quali può esprimere una sola preferenza) e uno su liste regionali bloccate capeggiate dai candidati-Presidenti sul lato destro della scheda. In pratica a sinistra ci sono i partiti e a destra le coalizioni.

L'elettore ha quattro opzioni:

- a) se vota solo per una lista provinciale il suo voto e, dentro di essa, per un candidato a cui dà la preferenza, si trasporta automaticamente per il candidato Presidente collegato a quella lista (il voto al partito è automaticamente voto per la coalizione di cui esso fa parte);
- b) se vota solo per il candidato Presidente il voto non si riporta su nessun partito (non si saprebbe a chi darlo visto che normalmente più liste di partito convergono in una coalizione);
- c) può dare due voti coerenti e sono validi entrambi;
- d) può dare due voti incoerenti, validi entrambi.

**Come si assegnano i seggi:** il risultato complessivo è determinato dal voto per il Presidente che si trascina una maggioranza garantita. Il canale delle liste proporzionali esprime l'80% dei seggi, quello del "listino" regionale il 20%. Ci sono tre casi possibili:

- a) se liste provinciali collegate al Presidente vincente hanno già raggiunto o superato il 50% dell'insieme dei seggi del Consiglio si dà solo metà premio, cioè si aggiungono solo metà dei componenti del listino (10%);
- b) se, anche dopo aver dato al Presidente l'intero premio, tutto il listino (20%) non ha ancora raggiunto il 55% complessivo, c'è una sorta di "premio supplementare" per portarlo al 55%, prendendo i primi dei non eletti delle liste proporzionali;
- c) in tutti gli altri casi si assegna per intero il premio del 20% (l'insieme dei candidati nel listino).

Sul canale proporzionale si utilizza tra le liste il metodo del quoziente e la graduatoria delle preferenze. E' previsto uno sbarramento per le liste provinciali (3%), ma solo per chi resta fuori dalle coalizioni più grandi, per chi è collegato a candidati Presidenti che abbiano preso meno del 5%. Per i candidati sulla parte proporzionale si segue in ogni lista la graduatoria delle preferenze, nel listino l'ordine di presentazione.

### **Premi e seggi aggiuntivi**

Va rammentato che il premio, ai sensi dell'articolo 15 della legge 108 del 1968 come modificato dall'articolo 3 della legge 43 del 1995, può essere inferiore al quinto dei seggi complessivi (se le liste provinciali collegate alla lista regionale vincente hanno ottenuto nella ripartizione proporzionale dei 4/5 dei seggi il 50% o più dei seggi complessivi, il premio si riduce al 10% dei seggi assegnati al Consiglio mentre i restanti seggi da attribuire a livello regionale sono ripartiti fra i gruppi di liste provinciali perdenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 13, n. 3 della legge 108 come modificato dalla legge n. 43) ovvero superiore ad esso (articolo 15, comma 13, numeri 6, 7, 8, della legge 108 come modificata dalla legge n. 43/1995: qualora la lista regionale vincente, unitamente alle liste provinciali collegate, disponga, dopo l'assegnazione del premio di maggioranza, di una percentuale di seggi in Consiglio inferiore al 55%, le viene attribuita una quota aggiuntiva di seggi tale da permettere alla lista regionale e alle liste provinciali collegate di disporre del 60% o del 55% dei seggi consiliari complessivi a seconda se la lista regionale vincente abbia ottenuto o no almeno il 40% dei voti validamente espressi).

La possibilità di assegnare seggi aggiuntivi in sede di attribuzione del premio di maggioranza è stata introdotta dalla legge n. 43 del 1995 (nuove norme in materia di elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) che ha novellato l'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, prevedendo una possibile attribuzione di seggi aggiuntivi rispetto al disposto dell'articolo 2 della stessa legge, ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza previsto dal nuovo sistema elettorale alla lista regionale più votata

La variabilità del premio opera in relazione alla ratio della legge 43 del 1995 che vuole garantire comunque alla lista regionale vincente una maggioranza consiliare sufficientemente ampia per governare. In altri termini è possibile avere un ulteriore premio aggiunto che si somma rispetto a quello intero e determina un ampliamento dei seggi in Consiglio.

Se, dopo l'attribuzione del premio intero, la somma dei seggi ottenuti complessivamente dalle liste regionali e dalle liste provinciali collegate è inferiore al 55% o al 60%, ad essi sono assegnati ulteriori seggi fino al raggiungimento di tali soglie: 55% se la lista regionale ha ottenuto meno del 40% dei voti; 60% in caso contrario.

I seggi aggiuntivi sono attribuiti alle migliori liste provinciali collegate, nell'ambito delle quali sono eletti i candidati con il maggior numero di preferenze.

Così, ad esempio, nel caso delle elezioni delle elezioni regionali del 1995 con il premio aggiuntivo la composizione del consiglio regionale è stata di 45 consiglieri. Ciò perché la lista vincente collegata al Presidente, avendo oltre il 40% dei voti e da un primo calcolo 14 consiglieri a fronte di 18 consiglieri per le diverse altre liste sconfitte. Così con l'attribuzione del listino per 8 seggi, la lista vincente è arrivata 22 seggi. L'ulteriore premio per giungere al 60 per cento dei consiglieri ho portato all'aggiunta di altri 5 seggi in più per arrivare a 27. (con 45 consiglieri).

### **Le date**

Le elezioni regionali sono previste nei giorni 28 e 29 marzo 2010.



Cessazione delle funzioni del Consiglio regionale

*(45° giorno antecedente la data delle elezioni)*

data elezioni	cessazione funzioni Consiglio
28 marzo 2010	11 febbraio 2010

↪ Pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali da parte dei Sindaci  
*(45° giorno prima della data delle elezioni)*

data elezioni	pubblicazione manifesto
28 marzo 2010	11 febbraio 2010

↪ Costituzione presso ogni capoluogo di provincia dell'Ufficio centrale circoscrizionale, c/o il Tribunale  
*(entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto)*

↪ Costituzione presso la Corte d'Appello di Genova dell'Ufficio centrale regionale  
*(entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto)*

↪ Presentazione delle liste  
*(dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione)*

data elezioni	presentazione delle liste
28 marzo 2010	dalle ore 8 del 26 febbraio 2010 alle ore 12 del 27 febbraio 2010

Le liste provinciali vanno presentate agli Uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali delle Province.

Le liste regionali vanno presentate all'Ufficio centrale regionale presso Corte d'Appello di Genova.

## La presentazione delle liste

### Liste regionali

Le liste regionali devono comprendere non meno di tre e non più di otto candidati, e devono essere sottoscritte da non meno di 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione.

La firma degli elettori, autenticata, deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

#### ***Possono autenticare le firme:***

Sindaci, Presidenti della Provincia, Assessori comunali o provinciali, Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali, consiglieri comunali e provinciali (previa comunicazione di disponibilità al Sindaco e al

Presidente della Provincia), segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria, segretari delle Procure della Repubblica.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nei 20 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, i Comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste per non meno di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì, 8 ore il sabato e la domenica, svolgendo tale attività anche al di fuori della residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti.

Con la lista dei candidati si devono presentare:

i certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste;  
la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato firmata e autenticata, contenente esplicita dichiarazione del candidato medesimo di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55/90;  
il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato;  
il modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare;  
indicazione (nella dichiarazione di presentazione della lista) di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

La presentazione della lista regionale deve essere, a pena di nullità, accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate.

## Liste provinciali

In ogni circoscrizione, le liste provinciali devono comprendere un **numero di candidati** non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore.

**Ogni lista provinciale deve essere sottoscritta** da un numero di elettori che varia a seconda della popolazione della circoscrizione:

Circoscrizione	Seggi attribuiti	Numero minimo e massimo di candidature	Numero minimo e massimo di firme richieste
Genova	18	6-18	1750-2500
Imperia	4	2-4	1000-1500
La Spezia	4	2-4	1000-1500
Savona	6	2-6	1000-1500

Le firme devono essere quelle di elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione. La firma degli elettori, autenticata, deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

***Possano autenticare le firme:***

Sindaci, Presidenti della Provincia, Assessori comunali o provinciali, Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli circoscrizionali, consiglieri comunali e provinciali (previa comunicazione di disponibilità al Sindaco e al Presidente della Provincia), segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria, segretari delle Procure della Repubblica.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nei 20 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, i Comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste per non meno di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì, 8 ore il sabato e la domenica, svolgendo tale attività anche al di fuori della residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione

È consentito presentare la propria **candidatura in un massimo di tre circoscrizioni**, purché sotto lo stesso simbolo.

Con la lista dei candidati si devono presentare:

- i certificati, anche collettivi, di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato firmata e autenticata, contenente esplicita dichiarazione del candidato medesimo di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55/90;
- il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato;
- il modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare;
- indicazione (nella dichiarazione di presentazione della lista) di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

La presentazione delle liste provinciali deve essere, a pena di nullità, accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della predetta lista regionale.

Le liste provinciali e la lista regionale collegata sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

Più liste provinciali possono collegarsi alle medesima lista regionale, in tal caso la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

## La propaganda elettorale

La **campagna elettorale** inizia il giorno di convocazione dei comizi elettorali e termina alla mezzanotte del 26 marzo 2010.

### A. Divieto di propaganda istituzionale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni pubbliche.

Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi del Consiglio, ivi compresi i Gruppi consiliari.

### B. Propaganda radiotelevisiva

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Il riparto degli spazi tra i soggetti politici è regolato, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza.

Dalla mezzanotte del 26 marzo 2010 e cioè con la chiusura della campagna elettorale scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.

#### Altre regole

**Sondaggi:** i risultati dei sondaggi possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integrità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

soggetto che ha realizzato il sondaggio;

committente e acquirente;

criteri seguiti per la formazione del campione;

metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;  
numero delle persone interpellate e universo di riferimento;  
domande rivolte;  
percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;  
data in cui è stato realizzato il sondaggio.

- **Divieto di sondaggi:** dal giorno 13 marzo 2010 e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28). Anche nei periodi in cui ciò è consentito, la diffusione dei sondaggi è ammessa solo se resi pubblici nella loro integrità e nel rispetto di dettagliate prescrizioni elencate all'articolo 8, comma 3, della legge 28/2000. I criteri in base ai quali possono essere effettuati tali sondaggi sono dettati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 8, comma 2, della legge 28/2000).

## Raccolta fondi per il finanziamento della campagna elettorale e mandatario elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni chi intende candidarsi potrà raccogliere fondi per finanziare la propria campagna elettorale **esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale**.

Il candidato deve a tal fine dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (**attenzione**: il candidato non può avere più di un mandatario, né il mandatario può assumere l'incarico da più candidati).

### Compiti del mandatario

**Deve** registrare tutti i contributi ricevuti per conto del candidato. A tal fine deve avvalersi di **un unico conto corrente bancario** e può avvalersi altresì anche di **un unico conto corrente postale** (nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato).

### Spese relative alla campagna elettorale

*Sono da intendersi spese per la campagna elettorale quelle relative:*

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi suddetti, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e e) all'espletamento di ogni altra questione richiesta per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

**N.B.:** *Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi sono calcolati in misura forfetaria, nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.*

# Adempimenti post-elettorali

## **Adempimenti dei consiglieri eletti**

Subito dopo la proclamazione, il Presidente del Consiglio invia a tutti i consiglieri eletti una nota, corredata da appositi modelli, relativa agli adempimenti concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, nonché quelli relativi alla pubblicità dello stato patrimoniale.

## **Dichiarazione delle spese elettorali**

Entro tre mesi dalla data delle elezioni, ciascun Consigliere regionale eletto deve trasmettere al Presidente del Consiglio regionale (e al Collegio regionale di garanzia elettorale, presso la Corte d'Appello di Genova che ne cura la pubblicità) la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Le informazioni relative a tali spese sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

## **Dichiarazione dello stato patrimoniale e dei redditi**

Ciascun Consigliere regionale eletto deve inoltre trasmettere al Presidente del Consiglio regionale la dichiarazione relativa allo stato patrimoniale e copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

## **Consiglieri eletti consecutivamente**

Hanno gli stessi obblighi del consigliere neoeletto con l'unica differenza che la dichiarazione dello stato patrimoniale riguarda l'attestazione di eventuali variazioni intervenute o meno rispetto allo stato patrimoniale pubblicato nell'anno precedente sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria

## **Candidati non eletti**

Tutti i candidati al consiglio regionale non eletti hanno l'obbligo di trasmettere la dichiarazione delle spese sostenute per la campagna elettorale al Collegio regionale di garanzia elettorale (ma non anche al Presidente del Consiglio regionale), entro tre mesi dall'ultima proclamazione.

## **Consiglieri cessati**

I consiglieri cessati non devono presentare all'Ufficio di Presidenza alcuna dichiarazione relativa alle spese sostenute ed alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Sono però tenuti a depositare la dichiarazione dello stato patrimoniale e tributario.

## **Consiglieri dipendenti della pubblica amministrazione**

I consiglieri neoeletti dipendenti della pubblica amministrazione debbono, con sollecitudine, comunicare l'ente di appartenenza al Presidente del Consiglio, il quale dà immediata comunicazione dell'elezione all'ente medesimo, per i provvedimenti di competenza.

## **Consuntivo delle spese dei partiti e delle liste**

La legge 515/93 stabilisce che i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti alle elezioni regionali devono trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Il Presidente del Consiglio provvede ad inoltrare detti consuntivi alla Corte dei Conti.

In seguito la Corte dei Conti riferisce al Presidente del Consiglio regionale sui risultati del controllo eseguito.

**RIFERIMENTI LEGISLATIVI:**

**legge 108/1968;**

**legge 659/1981;**

**legge 441/1982;**

**legge 515/1993;**

<b>Dichiarazioni</b>	<b>Soggetti tenuti</b>	<b>Riceventi</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Adempimento conclusivo</b>
1. Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale con allegato rendiconto;	Consiglieri regionali	Presidente Consiglio reg.le, Collegio reg.le di Garanzia elettorale	3 mesi dalla data delle elezioni	Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Liguria
2. Dichiarazione dei redditi	Consiglieri regionali	Presidente Consiglio reg.le	3 mesi dalla data delle elezioni	Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Liguria
3. Dichiarazione patrimoniale	Consiglieri regionali	Presidente Consiglio reg.le	3 mesi dalla data delle elezioni	Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Liguria
Consuntivo spese campagna elettorale e relative fonti di finanziamento	Liste, gruppi, movimenti, partiti politici	Presidente Consiglio reg.le Ufficio elettorale circoscrizionale (per la pubblicazione)	45 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale	Inoltro alla Corte dei Conti Effettuazione controllo (entro 6 mesi)  Comunicazione esito del controllo al Presidente del Consiglio regionale
Trasmissione dei dati elettorali  elenco liste concorrenti nelle circoscrizioni che hanno ottenuto almeno un candidato eletto  numero di voti ottenuti da ciascuna lista  copia verbali degli uffici centrali circoscr. relativi all'accettazione dei contrassegni e copia degli stessi contrassegni	Presidente Consiglio reg.le	Presidente della Camera	30 giorni dalla proclamazione dei risultati	Trasmissione dati

**CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI PER LE ELEZIONI REGIONALI  
(nel caso di conferma delle elezioni per i giorni 28 e 29 marzo 2010)**

DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI	<p>decreti di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e di contestuale determinazione del numero dei seggi del Consiglio regionale assegnati a ciascuna provincia.</p> <p>Da questa data e fino alla chiusura delle operazioni di voto le amministrazioni pubbliche limitano le attività di comunicazione a quelle indispensabili all'assolvimento delle proprie funzioni; tali comunicazioni debbono essere effettuate in forma impersonale ( art. 9 c. 1 l. 28/2000).</p>
<b>6 febbraio 2010</b>	Da questo giorno i Comuni debbono assicurare, con adeguati servizi e orari, la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati (art. 1, c. 4, l. 43/1995).
<b>10 febbraio 2010</b>	Ultimo giorno nel quale il Consiglio regionale esercita le sue funzioni
<b>11 febbraio 2010</b>	<p>Inizia il periodo di "Prorogatio" del Consiglio regionale</p> <p>Termine ultimo per affissione manifesti convocazione comizi elettorali da parte dei sindaci (art. 3, c.7, l. 108/68).</p>
<b>14 febbraio 2010</b>	Costituzione uffici centrali circoscrizionali presso tribunali capoluoghi provincia (art. 8, c.1, l. 108/68).
<b>16 febbraio 2010</b>	Costituzione ufficio centrale regionale presso Corte d'Appello capoluogo regione (art. 8, c. 3, l. 108/68).
<b>26 febbraio 2010</b>	<p>Da questa data sono vietate le affissioni di manifesti elettorali al di fuori degli spazi destinati dai comuni (art. 3, L. 515/1993).</p> <p>Dalle ore 8.00 alle 20.00 presentazione liste provinciali candidati presso cancellerie tribunali capoluoghi di provincia (art. 9, c. 1, L. 108/68) e liste regionali presso cancelleria corte d'appello del capoluogo di regione (art. 1, c. 3, L. 43/95)</p>
<b>27 febbraio 2010</b>	<p>Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presentazione liste candidati presso cancellerie tribunali capoluoghi di provincia e liste regionali presso cancelleria corte d'appello del capoluogo di regione.</p> <p>Entro le ore 24 gli uffici centrali circoscrizionali inviano le liste all'ufficio centrale regionale per la verifica delle candidature eccedenti (art. 9, c. 7, L. 108/68)</p>
<b>28 febbraio 2010</b>	<p>Entro le ore 12.00 ufficio centrale regionale cancella candidature eccedenti e rinvia liste a uffici centrali circoscrizionali (art. 9, c. 7, L. 108/68).</p> <p>Entro le ore 12 gli uffici centrali circoscrizionali verificano le liste provinciali (art. 10, c. 1, L. 108/68) e l'ufficio centrale regionale le liste regionali (art.1, c.11, L. 43/95).</p> <p>Entro la sera i delegati di lista prendono cognizione delle eventuali contestazioni e modificazioni (art. 10, c. 2, L. 108/68).</p>
<b>1 marzo 2010</b>	<p>Alle ore 9.00 gli uffici centrali circoscrizionale danno audizione ai delegati di lista e deliberano seduta stante; le decisioni sono comunicate in giornata ai delegati di lista (art. 10, c. 3-4, l. 108/68)</p> <p>Le medesime procedure sono seguite dall'ufficio centrale regionale per le liste regionali.</p>
<b>2 marzo 2010</b>	I delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale (art. 10, c. 5. L. 108/68).
<b>4 marzo 2010</b>	Termine per le decisioni sui ricorsi dell'ufficio centrale regionale (art. 10, c. 8, L. 108/68)

<b>5 marzo 2010</b>	Termine per la comunicazione delle decisioni sui ricorsi dell'ufficio centrale regionale (art. 10, c. 9, L. 108/68) gli uffici centrali circoscrizionali iniziano le operazioni per la numerazione di liste, candidati, la stampa dei manifesti con le liste da inviare ai sindaci dei comuni, la trasmissione di liste e contrassegni alla prefettura per la stampa delle schede (art. 11, c. 2, L. 108/68)
<b>13 marzo 2010</b>	Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28). Anche nei periodi in cui ciò è consentito, la diffusione dei sondaggi è consentita solo se resi pubblici nella loro integrità e nel rispetto di dettagliate prescrizioni elencate all'articolo 8, comma 3, della legge 28/2000. I criteri in base ai quali possono essere effettuati tali sondaggi sono dettati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 8, comma 2, della legge 28/2000).  Termine ultimo per i sindaci per l'affissione dei manifesti inviati dagli uffici centrali circoscrizionali (art. 11, c. 1, L. 108/68).
<b>26 marzo 2010</b>	Dalla mezzanotte e cioè a chiusura della campagna elettorale scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi
<b>28 marzo 2010</b>	<b>Si vota dalle 8.00 alle 22.00</b>
<b>29 marzo 2010</b>	<b>Si vota dalle 7.00 alle 15.00 alla chiusura delle operazioni di voto inizia lo scrutinio</b>

## *Normativa*

La normativa statale vigente in materia di elezioni regionali viene trasmessa in via elettronica su file.

Essa consiste in:

1. Ministero dell'Interno – *Le leggi elettorali* - anno 2008;

1. Ministero dell'Interno – Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario “*Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*” – Roma Istituto poligrafico della Zecca 2006;

Viene inoltre trasmesso il file contenente il dossier di studio n. 35 curato dagli uffici recante *Disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale*, già inviato nel 2007 con lettera del Presidente dell'Assemblea Legislativa a tutti i Consiglieri regionali.

## **STATUTO**

### **ESTRATTO**

*Articolo 14  
(Sistema di elezione)*

1. *La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.*
2. *Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale.*
3. *La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.*

#### *Articolo 15*

*(Composizione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)*

1. *Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria rappresenta la Comunità regionale.*
2. *L'Assemblea Legislativa è composta da non più di cinquanta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta.*

#### *Articolo 37*

*(Funzioni del Presidente della Giunta regionale)*

1. *Il Presidente della Giunta regionale:*  
..... *omissis.*  
    *h) indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge;*

## **LEGGE COSTITUZIONALE**

### **Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1**

**" Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni "**

#### **ESTRATTO**

#### **Art. 5**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il

capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

## **LEGGI**

Legge 5 giugno 2003, n. 131

"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "

ESTRATTO

### **Art. 10.**

*(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)*

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

.... Omissis .....

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

**NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI**

**LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212**

**Norme per la disciplina della propaganda elettorale**

**Articoli 1 - 2 - 34 - 45 - 56 - 67 - 79 -**

**D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570**

**Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali**

**Articoli da 37 a 54- 57 - 64**

[

**LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108**

**Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale**

**LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154**

**Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale**

**LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659**

**Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici**

**LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441**

**Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti**

**LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55**

**Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale**

**LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515**

**Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**

**LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 43**

**Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario**

**D.L. 25 FEBBRAIO 1995, N. 50.**

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.**

**LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127**

**Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo**

**LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 1**

**Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni**

**LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica**

**LEGGE 16 APRILE 2002, N. 62**

**Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale**

**LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131**

**Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**

**LEGGE 8 APRILE 2004, N. 90.**

**Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.**

**LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165**

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione**